Camera dei deputati
Servizio Studi
XVIII Legislatura

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi
A.C. 3580

Dossier n° 575 - Schede di lettura
20 maggio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3580
Titolo:	Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Date:	
trasmissione alla Camera:	28 aprile 2022
assegnazione:	3 maggio 2022
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, X Attività produttive e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

Lo scorso 27 aprile il **Senato** ha approvato (con 181 voti favorevoli, 6 contrari e 4 astenuti) il **disegno di legge d'iniziativa governativa** A.S. 2414, trasmesso alla Camera il successivo 28 aprile *sub* **A.C. 3580**, qui in esame. Nell'ambito del procedimento, che si è svolto presso il Senato in sede redigente, il testo iniziale è stato oggetto di alcune modifiche.

In via di sintesi, il disegno di legge, che si compone di cinque articoli, è volto **a celebrare la ricorrenza, nell'anno 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi** (articolo 1). A tal fine istituisce il **Comitato nazionale** per la richiamata celebrazione, cui è attribuito un **contributo complessivo di 4.510.000 euro** per il periodo compreso fra il 2022 e il 2028 (articoli 2 e 5). Al Comitato, di cui si disciplinano composizione e funzionamento (articolo 3), è affidato il compito **elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco**, con l'obiettivo di favorire la diffusione della conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del Santo (articolo 4).

Quella prevista dal disegno di legge in commento è una iniziativa speciale – ma, come subito si dirà, niente affatto isolata nel panorama dell'ordinamento – che si affianca al circuito ordinario per lo svolgimento di celebrazioni.
Al riguardo, si ricorda, infatti, che la **L. 420/1997** (tutt'ora vigente) aveva inteso predisporre un quadro giuridico unitario in materia, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, sistematizzando l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza.
A questo fine, la legge in parola ha previsto l'istituzione, presso l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della "**Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali**", alla quale ha affidato il compito di deliberare - per quanto qui interessa - sulla costituzione e organizzazione dei **comitati nazionali** per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato.
La Consulta è ora transitata sotto il **Ministero della cultura**. Le relative competenze sono attribuite alla **Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali** dal D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, in vigore dal 5 febbraio 2020. I fondi sono iscritti sul capitolo 2551, p. g. 22, della medesima Direzione.
Il più recente riparto, relativo all'**anno finanziario 2021**, è stato disposto dal D.M. 23 dicembre 2021, per una somma complessiva di **1.100.256,00 euro**.
La disciplina degli interventi, anche per quanto riguarda soggetti ammessi, criteri di valutazione e modalità di rendicontazione, è contenuta nella circolare DG-ERIC del 28 febbraio 2022, n. 5.
Come anticipato, però, analogamente a quanto dispone la proposta in commento, già diversi altri comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati **istituiti con legge o con altra tipologia di atto, al di fuori di questo "circuito ordinario"**. Possono citarsi ad esempio: **L. 206/2012**, che ha inteso celebrare la figura di **Giuseppe Verdi** nella ricorrenza, nel 2013, del secondo centenario della sua nascita ed ha istituito il Comitato promotore delle celebrazioni; **L. 63/2014**, che ha previsto l'istituzione di un Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della

nascita di **Alberto Burri**, nel 2015; **DPCM 21 dicembre 2013**, che ha istituito il Comitato promotore per le celebrazioni del Centenario dell'**Istituto nazionale del dramma antico**-**INDA**; **DM 23 settembre 2016, n 428**, che ha istituito il Comitato tecnico-scientifico per le celebrazioni del cinquecentenario della morte dell'urbanista **Biagio Rossetti**; **DM 17 febbraio 2017, n. 78**, che ha costituito il Comitato promotore per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della nascita del compositore lirico **Umberto Giordano;** **L. 153/2017,** recante disposizioni per la celebrazione dei **500 anni** dalla **morte** di **Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio** e dei **700 anni** dalla **morte** di **Dante Alighieri;** **L. 188/2017,** recante disposizioni per la celebrazione dei **150 anni** dalla **morte** di **Gioachino Rossini;** L. 234/2021**,** che ha previsto, fra l'altro, l'istituzione di due Comitati per la celebrazione, rispettivamente, del **centenario della morte** di **Giacomo Puccini** e del **quinto centenario della morte** de **"Il Perugino"**; alla Camera, come noto, sono attualmente in corso di esami gli abbinati A.C. 2942 e A.C. 3564 recanti disposizioni per la celebrazione della figura e dell'opera di **Antonio Canova** nel secondo centenario della morte.
Si rammenta, inoltre, che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili, è incardinata la **Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni**. Inizialmente istituita nel 2012, è stata modificata nel corso degli anni fino al suo attuale assetto e denominazione, stabilito dal DPCM del 13 aprile 2021, opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili. La Struttura di Missione opera secondo gli indirizzi di governo e del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale.

Venendo all'esame analitico del testo, ai sensi dell'**articolo 1**, recante le finalità del disegno di legge, **la Repubblica celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte**, che cade nell'anno 2026. Tale attività si colloca nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, che la Costituzione attribuisce alla Repubblica.

L'**articolo 2** prevede, al **comma 1**, l'istituzione, per le richiamate finalità, del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Ad esso è assegnato un **contributo complessivo di 4.510.000 euro per il periodo compreso fra il 2022 e il 2028**.

Il **comma 2** reca le **autorizzazioni di spesa** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028. Nello specifico, esse sono pari a 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro per l'anno 2028.

Il **comma 3** demanda l'individuazione dei **criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del richiamato contributo** - da effettuare nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno e in ragione delle esigenze connesse al programma culturale (di cui all'articolo 4, comma 2) - ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**. Tale decreto è adottato su proposta del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).

Il **comma 4** stabilisce, infine, che al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

L'**articolo 3** reca disposizioni su **composizione e funzionamento del Comitato nazionale**.

Ai sensi del **comma 1**, il Comitato nazionale è formato da **venti componenti**, **nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai sensi del **comma 2**, il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Quanto agli altri componenti, oltre al sindaco del comune di Assisi, che ne fa parte di diritto, essi sono designati: due dal Ministro della cultura; due dal Ministro del turismo; tre dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca d'intesa tra loro; uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; due dalla Conferenza unificata; due dalla regione Umbria; due dal comune di Assisi; uno dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino; due dalla Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Società internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi.

È peraltro prevista la possibilità di un'**integrazione dei componenti del Comitato nazionale**, fino ad un massimo di ulteriori tre componenti. In proposito, il **comma 5** stabilisce che tale facoltà può essere attivata **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, previo parere della Conferenza unificata.

Il **comma 3** detta i **requisiti che devono essere posseduti dai componenti del Comitato nazionale** (inclusi quelli eventualmente integrati ai sensi del comma 5). Nello specifico, essi sono individuati: i) tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi; ii) nonché tra rappresentanti di enti pubblici, privati ed ecclesiastici con personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa cattolica che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale o di culto svolta, vantino una specifica competenza e conoscenza della figura del Santo o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale in cui operano.

Quanto alle modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale, esse sono definite con il DPCM con cui si procede alla nomina dei componenti del medesimo organo (**comma 4**).

Non è previsto alcun emolumento in favore dei **componenti del medesimo Comitato**, a cui il **comma 6** riconosce il **diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate** per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2 (v. *supra*).

Il Comitato nazionale, ai sensi del **comma 7**, è sottoposto **all'attività di vigilanza del Ministero della cultura**, che riguarda la rendicontazione delle attività. A tal fine, il Comitato è tenuto ad elaborare e trasmettere al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.

Secondo quanto previsto dal **comma 8**, il Comitato nazionale **opera presso il Ministero della cultura**, avendo cura di assicurare l'integrazione e la coerenza del programma culturale (di cui all'articolo 4, comma 2, v. *infra*) con le attività del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'**articolo 4** dispone in materia di **durata e compiti del Comitato nazionale**.

In particolare, il comma 1 stabilisce che esso opera a decorrere dalla data di adozione del DPCM di nomina dei componenti e di funzionamento del medesimo Comitato (di cui all'articolo 3, comma 1) e che **resta in carica** sino alla data del **30 aprile 2028**. Va peraltro rilevato, anche alla luce della distribuzione temporale delle richiamate autorizzazioni di spesa (v. articolo 2, comma 2), che le attività principali si concentreranno nel 2026 e, sia pure in minor misura, negli anni immediatamente precedenti. La data di cessazione del Comitato, che cade a distanza di circa un anno e mezzo dalla data di effettiva ricorrenza dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (fine di ottobre 2026), pare finalizzata non solo a favorire il completamento delle iniziative celebrative, ma anche a consentire al medesimo Comitato di disporre di un tempo maggiore per portare a termine le attività di rendicontazione.

Il **comma 2** affida al **Comitato** il compito di **elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi**. Più in dettaglio, prevede che tale programma comprenda attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica, nonché di attenzione agli aspetti del messaggio francescano riguardanti il rispetto e la cura dell'ambiente, il dialogo tra le religioni e la pacifica convivenza tra i popoli, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio.

Nello specifico, ai sensi del comma 2, **il Comitato è chiamato a**:

- **elaborare il piano delle iniziative culturali** per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera del Santo, **anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca**, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;
- **predisporre il piano economico** sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge, inclusi eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità;
- **elaborare programmi** volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il **coinvolgimento di enti pubblici o privati**, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;
- predisporre programmi intesi a favorire **processi di sviluppo culturale nel territorio**, nonché di **valorizzazione e promozione turistica dei luoghi** e **dei cammini francescani**, nonché di **promozione commerciale** in ambito culturale connessi alla celebrazione.

Il **comma 3** stabilisce che **nell'ambito dei richiamati programmi** volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione da realizzare attraverso il **coinvolgimento di enti pubblici o privati sono ricomprese**:

a) la pubblicazione dell'edizione delle fonti sulla vita e sull'opera di San Francesco d'Assisi e sulle origini dell'Ordine francescano fino al XIV secolo, a cura della Società internazionale di studi francescani, che vi provvede in coordinamento con l'Edizione nazionale delle fonti francescane;

b) la pubblicazione del catalogo dei codici medievali del Fondo antico comunale e la catalogazione del Fondo antico dei libri a stampa della Biblioteca comunale conservati presso il Sacro Convento in Assisi, a cura della Società internazionale di studi francescani, in collaborazione con il medesimo Sacro Convento.

I **piani e i programmi** sono sottoposti **all'approvazione del Ministero della cultura e del Ministero del turismo**.

Ai sensi dell'**articolo 5**, recante disposizioni finanziarie, agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma

200, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Relazioni allegate o richieste

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, il Comitato è tenuto ad elaborare e trasmettere al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione; sia alle competenze concorrenti relative alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali, di cui all'articolo 117, terzo comma.

La presenza di un intreccio di competenze facenti capo a enti territoriali diversi rende ragione della presenza di strumenti volti a consentire, come prescritto dal principio di leale collaborazione più volte evocato alla Corte costituzionale in fattispecie analoghe, forme d'interlocuzione e compartecipazione fra Stato e Regioni (cfr., in particolare, artt. 2, comma 3, e 3, commi 2 e 5).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L'iniziativa si colloca nell'ambito dell'articolo 9 della Costituzione, il quale, come noto, impegna la Repubblica a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.